



Repubblica Italiana

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell'UE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente.
Elisabetta Arrigoni	Giudice
Mauroernesto Macca	Giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento iscritto al n. **2840** del ruolo generale del contenzioso ordinario civile del Tribunale di Brescia per l'anno **2018** promosso

da  
, C.F. , nato a Sokodé, Togo, il , rappre-  
sentato e difeso dell'avv. Renato Gervasoni, presso il cui studio ha eletto domicilio.

**ricorrente**

**contro**

**Ministero dell'interno**

**resistente**

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

\*\*\*

**OGGETTO: ricorso ex art. 35 d.lgs n. 25/2008**

§§§

**§. 1** – Il ricorrente, formulata richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, avanti alla Commissione Territoriale di Brescia - Sez. Bergamo dichiarava:

di essere nato nel villaggio di Bowounda, vicino a Sokodè, ma di essersi trasferito a 12 anni a Mango, successivamente alla morte del padre;

di essere di etnia Tem e di religione mussulmana;

di non avere più i genitori, di essere sposato e di avere una figlia di 3 anni, che viveva con la moglie in Benin;

di aver frequentato le scuole medie e di aver interrotto gli studi dopo la morte del padre, a seguito della quale si era trasferito dal nonno materno a Mango, per imparare il

mestiere di camionista e lavorare con quest'ultimo, il quale aveva rilevato i camion e l'attività del genero;

che nel marzo 2013 aveva accettato la proposta dello zio, che aveva un ruolo di rilievo nella comunità di Mango, di svolgere l'attività di sorvegliante dei braccianti agricoli nei suoi terreni;

di aver supportato il Parti National Panafricain (PNP) dopo l'epidemia di febbre lassa che aveva colpito la sua città nel 2014;

di aver sensibilizzato molti abitanti della prefettura di Oti a non votare per UNIR/RPT e di aver fatto propaganda per ANC, come gli avevano richiesto i dirigenti del partito PNP nelle lezioni dell'aprile 2015;

di aver organizzato una manifestazione in piazza a seguito dei brogli elettorali durante le elezioni e di essere stato percosso dalla polizia locale;

di aver partecipato a una manifestazione, il 6 novembre 2015, contro il progetto di ricreazione della fauna "PRAPT" su consiglio dello zio;

di essere stato incarcerato a causa della partecipazione alla manifestazione insieme ad altre 53 persone;

di essere stato scarcerato, insieme agli altri manifestanti, dopo una settimana, grazie all'intervento della Commission National des Droits des Hommes e della CEDEAO, a differenza di tre uomini religiosi, rimasti in carcere a Dapaong;

di avere il 26 novembre 2015 manifestato contro tale incarcerazione e di aver parlato personalmente col Prefetto, ma di essere stato nuovamente incarcerato dopo la discussione avuta con il rappresentante governativo;

che lo zio era stato ucciso proprio perché manifestava per la sua liberazione;

di essere riuscito a fuggire dal carcere, il 28 dicembre 2015, poiché la moglie ed un altro zio avevano corrotto delle guardie carcerarie;

di essere stato tuttavia ferito da un proiettile nella fuga e di essere stato salvato da un uomo presso il quale era rimasto 3 mesi;

di essere partito per il Benin il 1° aprile 2016 poiché anche il sindaco di Mango era stato arrestato e non era più sicuro per lui rimanere in patria;

di aver poi raggiunto il Niger e la Libia e da lì l'Italia, dove era sbarcato nel maggio 2016;

di non poter ritornare in Togo – che comunque non voleva lasciare – perché temeva di essere ucciso ed anche perché ricercato;

che in Italia partecipava a riunioni con altri membri del partito PNP, nella sede di Varese, durante le quali si discuteva della situazione in Togo (*"Vogliamo la democrazia e il ritorno della costituzione del 1992 e la partenza del presidente"*) e si preparavano le manifestazioni, come quelle avvenute a Roma il 29.10.2017 ed a Milano l'8.12.2017 ed il 27.1.2018;

che non sentiva più la moglie che era ancora in Benin con la figlia – dove erano scappate il 18 ottobre 2017, dopo l'arresto dell'imam del villaggio, avvenuto il precedente 16 ottobre – perché gli avevano rubato il telefono con i contatti.

**§. 2** – La Commissione Territoriale negava il riconoscimento dello stato di rifugiato e della protezione sussidiaria e disponeva la trasmissione degli atti al Questore per l'emissione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale Seydou Abdou Rawoufou proponeva ricorso, chiedendo in via principale il riconoscimento della protezione internazionale ed in via subordinata la concessione di un permesso per motivi umanitari.

Il Ministero resistente si costituiva limitandosi a depositare il verbale delle dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente, avanti alla Commissione ed i relativi allegati.

Il Pubblico Ministero, dal canto suo, rilevava l'assenza di cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale e concludeva per il rigetto del ricorso riportandosi alle conclusioni della Commissione.

All'udienza del 18/9/2018 il richiedente confermava le dichiarazioni rese in precedenza avanti alla Commissione territoriale e deduceva di aver prodotto involontariamente un falso, atteso che il documento n. 5, allegato al ricorso introduttivo (un'asserita certificazione della propria detenzione e scarcerazione) gli era stato inviato da un parente togolese al quale si era rivolto per ottenere elementi probatori da produrre in giudizio. Tuttavia, a riprova della propria buona fede, produceva missiva della Commissione per i diritti umani del Togo, nella quale si dava atto della falsità del predetto documento. All'udienza era escusso il teste Gado Alì nato a Sokodé in Togo il 6/4/1977, segretario del partito PNP.

\*

**§. 3** – La domanda di protezione internazionale del ricorrente deve essere accolta ed in particolare deve riconoscersi nel caso di specie lo status di rifugiato.

In primo luogo, la Commissione ha ritenuto attendibile il richiedente, sia rispetto alla provenienza geografica, sia riguardo alla partecipazione del medesimo alle vicende politiche accadute nel 2015 nella prefettura di Oti, in Togo, atteso che *“quanto dichiarato oltre ad essere ben dettagliato corrisponde alle informazioni sul Paese...”*.

In secondo luogo, è verosimile pure l'iscrizione e la partecipazione del richiedente al movimento politico P.N.P. (Parti National Panafrican). Anche con riferimento a siffatta circostanza la Commissione non esprime dubbi, se non con riferimento al ruolo dell'odierno ricorrente all'interno del partito. Orbene, tale aspetto ha poca rilevanza, considerato che le informazioni fornite dal richiedente, in merito alle vicende che hanno interessato Mango nell'estate - autunno 2015, sono precise e ricche di dettagli, con ciò mostrando un'indubbia vicinanza del richiedente alle proteste ed alle manifestazioni di quel periodo nel nord del Togo. Vicinanza e conoscenza che se non possono confermare un ruolo particolare nel partito PNP o comunque nella politica attiva inducono a ritenere altamente probabile la partecipazione del medesimo Seydou Abdou Rawoufou a tali proteste.

Orbene, le fonti specialistiche convergono tutte nel descrivere in Togo una situazione di dura repressione da parte degli apparati di sicurezza verso i manifestanti o, comunque, più in generale, verso coloro che si oppongono agli apparati statali, dove cioè il dissenso politico e sociale è represso anche brutalmente con l'uso della forza, con arresti arbitrari e con atti di violenza al limite della tortura (Cfr. <https://www.ecoi.net/en/document/1430160.html> Annual report on human rights in

2017 - USDOS – US Department of State; dove proprio come esempio di siffatte condotte sono menzionate le violenze di Mango di cui narra il richiedente: *“There were reports that the government or its agents committed arbitrary or unlawful killings. For example, in August and September, police shot and killed three protesters when demonstrations turned violent in the northern cities of Sokode and Mango. ... The constitution and law prohibit such practices. There were several reports, however, that government officials employed them. For example, Amnesty International, Action for the Abolition of Torture, and the Togolese League for Human Rights reported that agents of the Gendarmerie Research and Investigations Service beat detained political activists and subjected them to extreme sleep deprivation during September and October antigovernment protests.”*).

E che il ricorrente, possa considerarsi un attivista o comunque un soggetto impegnato nella vita politico sociale della propria comunità si evince dalla circostanza che il medesimo abbia richiamato in modo preciso numerose date – tutte confortate da fonti esterne –, sia in relazione ad eventi di pubblico dominio (elezioni, manifestazioni, scontri con le forze dell’ordine ed arresti), sia in relazione a dettagli meno noti quali ad esempio il cambio di linea politica del PNP con l’approssimarsi delle elezioni.

Si consideri del resto che il ricorrente si era avvicinato in via principale all’associazione One Bloc per protestare riguardo al c.d. PRAPT, cioè Projet de Renforcement du Rôle de Conservation du Système National d’Aires Protégées du Togo, progetto per la protezione e promozione faunistica la cui attuazione prevedeva anche l’esproprio di terreni dedicati all’agricoltura, con un danno per le popolazioni locali. Il che rende superflue le contestazioni mosse dalla Commissione territoriale al ricorrente in ordine alla partecipazione al partito di opposizione, qualificandosi il medesimo Seydou come un attivista interessato alle sorti della propria comunità.

Detto ciò, deve osservarsi che pure le allegazioni successive del richiedente e riguardanti in particolare gli atti persecutori subiti dal medesimo, ad opera degli apparati governativi togolesi, devono considerarsi nel complesso credibili, come attendibile deve ritenersi lo stesso ricorrente. Il racconto appare sufficientemente fluido e non contraddittorio e, come visto, corroborato dalle fonti internazionali. L’ammissione in udienza della non autenticità del documento asseritamente proveniente dall’associazione per la tutela dei diritti civili in Togo – senza peraltro che tale aspetto sia stato sollevato o considerato dal Tribunale – costituisce senza dubbio indice della buona fede del richiedente. Ulteriore indizio è dato poi dalla partecipazione del richiedente alle attività del partito P.N.P., anche qui in Italia, come indirettamente confermato dalla documentazione prodotta e dal teste.

Il richiedente pertanto aveva manifestato e si era proposto come promotore di istanze sociali contro l’amministrazione togolese, a causa dell’indifferenza della stessa verso le esigenze della comunità rurale e proprio per questo, in ben due occasioni era stato arrestato ed imprigionato arbitrariamente, oltre a subire violenze. Dopo il primo arresto solo la mobilitazione della comunità e degli altri manifestanti aveva permesso al richiedente di riacquistare la libertà. Di contro, il richiedente riusciva a sottrarsi alla seconda detenzione, altrettanto arbitraria come la prima, solo con l’evasione, la quale, tuttavia, era resa possibile grazie alla corruzione delle guardie, così da complicare ulteriormente la posizione del medesimo agli occhi delle autorità locali.

Nel caso che occupa, sussistono tutti i requisiti richiesti dalla normativa per

riconoscere lo status di rifugiato. Il compimento di atti persecutori nei confronti dell'odierno ricorrente per il solo fatto di protestare o comunque di dissentire dalle politiche governative. La sottoposizione dello stesso a gravi atti lesivi (pestaggi ed arresti arbitrari) di diritti fondamentali (limitazione del diritto di associazione, di critica politica, della dignità della persona e della libertà personale) ripetuti nel tempo ad opera dello Stato di origine o di apparati di esso. A tal riguardo, deve osservarsi che nella presente fattispecie l'agente persecutore sembrerebbe da individuare nel rappresentante locale dell'attuale governo, cioè il prefetto, responsabile sia della repressione dei manifestanti, sia del secondo arresto del richiedente.

In conclusione, la domanda di protezione internazionale deve essere accolta.

Quanto alle spese di lite, la circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che parte resistente sia la stessa amministrazione statale autorizza la compensazione delle spese.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale,

accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a C.F. , nato a Sokodé, Togo, il , lo status di rifugiato ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 251/2007;

dispone che il presente decreto sia notificato al ricorrente e comunicato al Ministero dell'Interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia;

spese come da motivazione.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 18 settembre 2018

Il Presidente  
Mariarosa Pipponzi